

## DECRETO INCENTIVI

d.l. 10/02/2009, n.5, pubblicato sulla G.U. l'11/02/2009

Detto decreto prevede una serie di incentivi per l'acquisto di veicoli, di mobili ed elettrodomestici in caso di ristrutturazioni; per operazioni di aggregazione; per la rivalutazione degli immobili.

Ecco le disposizioni fiscali di maggior rilevanza.

**Settore auto- Incentivi alla rottamazione** (art.1): è concesso un contributo di € 1.500,00 per la demolizione di autoveicoli ed autovetture per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" "o euro 2" immatricolati fino al 31/12/1999, per l'acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" con emissione fino a 140 gr. di CO<sub>2</sub> per chilometro (130 gr. se alimentati a gasolio). E' invece riconosciuto un contributo di € 2.500,00 per la sostituzione previa demolizione di veicoli di cui all'art. 54, co 1, lett. c), d), f) , g), ed m) del d.lgs 285/92 di massa massima fino a kg 3500 e di categoria "euro 0", " euro 1" o "euro 2" immatricolati fino al 31/12/1999 con veicoli nuovi di cui allo stesso art. 54, di massa massima fino a kg. 3500, di categoria "euro 4" o "euro 5". Nel caso di rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria "euro 0" o "euro 1" con successivo acquisto di un motociclo nuovo fino a 400 cc di cilindrata di categoria "euro 3" è concesso un contributo di € 500. Le disposizioni agevolative si applicano ai veicoli nuovi acquistati, anche in leasing, con contratto concluso tra il 7/2/2009 ed il 31/12/2009, purché immatricolati entro il 31/3/2010.

**Ristrutturazioni edilizie – detrazione Irpef per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici** (art.2): ai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef del 36% per interventi di ristrutturazione edilizia su immobili residenziali, iniziati dall' 1/7/2008, relativamente alle spese sostenute da tale data , è riconosciuta una detrazione dall'irpef lorda, del 20 % delle ulteriori spese documentate, sostenute dal 7/2/2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computers. La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali deve esser calcolata su un importo massimo complessivo fino ad € 10.000.

**Distretti produttivi – soggetti passivi d'imposta e tassazione unitaria** ( art. 3): tra i soggetti passivi Ires sono compresi anche i distretti produttivi, nel caso in cui le imprese che ne fanno parte esercitino congiuntamente l'opzione per la tassazione unitaria. La determinazione del reddito unitario imponibile dovrà avvenire su base concordataria per almeno un triennio e competerà poi al distretto ripartire il carico tributario tra le imprese coinvolte, in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento considerato il principio di mutualità.

**Reti di imprese – estese le norme sui distretti produttivi** (art. 3): al fine di migliorarne la presenza sui mercati internazionali, alle reti di imprese si applicano le norme valide per i distretti produttivi, comprese quelle relative ai tributi dovuti agli enti locali.

**Aggregazioni tra imprese – riconoscimento dei valori iscritti** (art. 4): per le società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee residenti risultanti da operazioni di fusione o di scissione effettuate nel 2009 è fiscalmente riconosciuto il valore attribuito ai beni strumentali materiali e non per effetto del disavanzo da concambio, per un importo massimo di € 5.000.000. Il riconoscimento fiscale, nei maggiori valori sui beni strumentali materiali e non, fino all'importo suddetto, vale anche in caso di operazioni di conferimento. Tale bonus viene applicato a condizione che alle operazioni di aggregazione partecipino imprese operanti da

almeno due anni, che non facciano parte dello stesso gruppo industriale o comunque non siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o non siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

**Rivalutazione dei beni immobili – riduzione dell'imposta sostitutiva (art.5):** per la rivalutazione dei beni immobili da parte di soc. di capitali ed equiparate, enti commerciali, s.n.c., s.a.s. ed equiparate, che non adottano gli Ias (principi contabili internazionali), l'imposta sostitutiva di Irpef, Ires, Irap ed eventuali addizionali si applica nella misura del 3% (non più del 7%) per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5% (non più del 4%) per gli immobili non ammortizzabili.

**Indebito utilizzo delle agevolazioni – controlli (art.7):** verrà effettuato sulla base di determinati criteri (che saranno stabiliti con provvedimento) un controllo sulle agevolazioni relative alle imposte di registro, ipotecaria, catastale, delle successioni e donazioni, di cui si è usufruito in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale. Ciò, al fine di scovare chi ha usufruito di un indebito utilizzo

**Compensazioni di crediti inesistenti, superiori a € 50.000 (art.7):** in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute per un importo superiore ad € 50.000 per anno solare, si applicherà una sanzione del 200% dei crediti compensati.